



ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
Complesso Monumentale S. Maria della
Consolazione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
Affissione all'Albo per G.G. N. 1849
dal 20.12.2010 al 13.01.2011

N. 69

del 20.12.2010

**OGGETTO: PIANO PER IL PARCO – "NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE E REGOLAMENTO DEL PARCO
NAZIONALE DEL POLLINO DI CUI ALL'ART. 11
DELLA L. 394/91": APPROVAZIONE**

L'anno duemiladiecì, il giorno venti del mese di dicembre nella sede dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

Presiede la seduta l'On.le Dr. Domenico PAPPATERRA in qualità di Presidente.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore Ing. Annibale Formica, assistito dalla Sig.ra Miceli Mariapina con funzioni di verbalizzante.

Dei componenti sono presenti n. 8 e assenti, sebbene invitati, n. 4 come risulta qui di seguito:

Consiglio Direttivo:

| n. | COGNOME E NOME | CARICA | P | A |
|-----|----------------------------|-----------------|----|----|
| 1. | PAPPATERRA Domenico | Presidente | x | |
| 2. | FIORE Francesco | Vice Presidente | x | |
| 3. | BASILE Giacinto | Componente | x | |
| 4. | BERNARDO Liliana | " | | x |
| 5. | D'ANGELO Giancarlo | " | | x |
| 6. | DAMIANO Vincenzo | " | | x |
| 7. | DE BIASI Marco | " | x | |
| 8. | DE MARCO Giovanni | " | x | |
| 9. | GRECO Giuseppe | " | x | |
| 10. | MANOCCIO Giovanni | " | x | |
| 11. | RIVELLI Anna Rita | " | x | |
| 12. | SCHIAVELLI Antonio | " | | x |
| | ----- | ----- | -- | -- |

Collegio dei Revisori dei Conti:

| n. | Cognome e nome | carica | P | A |
|----|--------------------------|------------|---|---|
| 1. | TRIPALDI Domenico | Presidente | | x |
| 2. | PELLEGRINI Mauro | Componente | | x |





IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Udito l'intervento del Presidente, il quale:

- richiama lo stato del procedimento per la realizzazione del Piano per il Parco, per il quale l'Ente ha attivato le procedure con la Deliberazione di Consiglio Direttivo 18 giugno 2009, N. 46, "Piano per il Parco: approvazione zonizzazione e norme tecniche di attuazione";
 - richiama la Deliberazione di Comunità del Parco 10 dicembre 2009, N. 10, "Piano per il Parco - parere ai sensi art. 12 c. 3 della L. 394/1991 - discussione", con la quale la Comunità proponeva una serie di attività integrative alle fasi di realizzazione dei detti strumenti;
 - precisa che, nella citata Deliberazione di Comunità del Parco, il detto organismo, in particolare, dava mandato all'Amministrazione del Parco per la verifica, l'integrazione, e la modifica della strumentazione di Piano, di cui alla Deliberazione di Consiglio Direttivo N. 46/18.06.2009, nonché dei redigenti Regolamento del Parco e Piano Pluriennale Economico e Sociale, rispetto ad alcune tematiche, tra le quali:
 - a. l'Istruttoria e verifica delle segnalazioni e proposte di integrazione e modifica pervenute da parte dei Comuni del Parco;
 - b. la riarticolazione del quadro normativo (sia per le Norme Tecniche di Attuazione che per il Regolamento), anche al fine di rendere di maggiore facilità d'uso l'apparato previsionale e prescrittivo;
 - c. il raccordo della proposta di Piano per il Parco con le legislazioni e le regolamentazioni delle due Regioni in tema di pianificazione urbanistica e tutela dei Siti Natura 2000;
 - d. il raccordo della proposta di Piano con la pianificazione concorrente (locale, provinciale, regionale, paesaggistica etc.), sia già vigente che in iter di approvazione;
 - e. il raccordo della proposta di Piano per il Parco e di Piano Pluriennale Economico e Sociale con il redigendo "Piano Strategico" dell'Accordo di Programma Quadro Pollino, di cui all'art. 10 del "Protocollo di intesa per nuove politiche di sviluppo territoriale nell'area del Parco Nazionale del Pollino", stipulato in data 27 settembre 2008 dalle Regioni Basilicata e Calabria, dalle Province di Cosenza, Potenza e Matera, dall'Ente Parco Nazionale del Pollino, tramite il Presidente dell'Ente e il Presidente della Comunità del Parco;
 - f. l'esame e integrazione delle problematiche energetiche e forestali, sia in termini previsionali che prescrittivi;
 - fa presente che, a seguito della detta Deliberazione di Comunità del Parco, sono stati attivati una serie di incontri con le Amministrazioni locali interessate, al termine dei quali si sono raccolte e istruite le richieste di integrazioni e modifica degli elaborati del Piano per il Parco di cui alla Deliberazione di CD N. 46/2009, in particolare per aspetti connessi alla zonizzazione prevista dal Piano;
 - fa presente che gli Uffici hanno predisposto una proposta di Norme tecniche di attuazione del Piano e una proposta di regolamento, redatte sullo scorta:
 - degli elaborati già oggetto della detta Deliberazione di CD 46/2009;
 - dei risultati degli incontri con le Amministrazioni locali;
 - degli incontri avutisi sul tema in sede di CD e Comunità del Parco;
 - del lavoro svolto specificamente su alcune tematiche di particolare rilevanza, con la collaborazione di soggetti esterni all'uopo incaricati, segnatamente agli aspetti della gestione forestale, delle tematiche energetiche, dei Siti Natura 2000;
 - della necessità di normare e regolamentare il quadro complessivo degli interventi e delle attività potenzialmente interessanti il Parco;
 - propone l'approvazione di entrambi i suddetti documenti, al fine di dotare il parco di un quadro complessivo di riferimento del necessario apparato normativo e regolamentare previsto dalla norma;
- Uditi** gli interventi della Direzione e degli Uffici, di approfondimento di alcune tematiche specifiche;

Dopo relativo dibattito;

Ritenuto di approvare i documenti suddetti, con le precisazioni come di seguito contenute;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dagli aventi diritto.





DELIBERA

1. che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, con le modifiche di seguito indicate, in integrale sostituzione del documento denominato "Norme Tecniche di Attuazione" di cui alla Deliberazione di Consiglio Direttivo 18 giugno 2009, N. 46, "Piano per il Parco: approvazione zonizzazione e norme tecniche di attuazione", l'allegato sub A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, denominato "Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco Nazionale del Pollino – art. 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette";
3. di dare mandato alla Direzione dell'Ente alla modifica d'ufficio del detto elaborato, relativamente alla distribuzione dell'articolato, secondo il seguente schema:

NTA: PARTE GENERALE:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità del parco e del piano per il parco
- Art. 2 Elaborati costitutivi del piano per il parco
- Art. 3 Efficacia del piano per il parco
- Art. 4 Nulla-osta, segnalazione di inizio attività e comunicazioni
- Art. 5 Finalità di promozione e sviluppo
- Art. 6 Sottosistemi territoriali e programmi di valorizzazione economica

CAPO II - DIVISIONE IN AREE A DIVERSO REGIME DI TUTELA

- Art. 7 Suddivisione in zone
- Art. 8 Estensione della connessione e della connettività ambientale
- Art. 9 Zona A riserve integrali
- Art. 10 Isole insediative entro areali continui di zona A
- Art. 11 Zona B: aree di riserva generale orientata, misure di salvaguardia ambientale
- Art. 12 Zona C: aree di protezione
- Art. 13 Zona D – sottozona D.1: aree urbane di antico impianto
- Art. 14 Zona D – sottozona D.2: nuclei di aggregazione in ambito a prevalenza rurale
- Art. 15 Zona D – sottozona D.3: aree a spiccata destinazione agricola, con presenza di strutture connesse e con elementi naturali *"più estesamente modificati dai processi di antropizzazione"*.
- Art. 16 Zona D – sottozona D.4: aree destinate ad insediamenti produttivi
- Art. 17 Zona D – sottozona D.5: attrezzature e servizi per la tutela e la valorizzazione del parco
- Art. 18 Norma transitoria

NTA: ALLEGATI

- Allegato 1 - Misure Di Gestione Naturalistica, Tutela E Gestione Della Flora E Della Fauna, Sensibilizzazione, Divulgazione Ed Educazione Ambientale;
- Allegato 2 – Tutela E Gestione Del Sistema Agrosilvopastorale;
- Allegato 3 – Tutela E Gestione Del Sistema Abiotico (Idrogeologia, Geologia, Cave Miniere E Discariche, Impianti E Infrastrutture);
- Allegato 4 - Politiche Energetiche;
- Allegato 5 - Accessibilità, Fruizione, Circolazione.

4. di approvare, con le modifiche di seguito indicate, l'allegato sub B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, denominato "Regolamento del Parco Nazionale del Pollino – art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette";
5. di dare mandato alla Direzione dell'Ente alla modifica d'ufficio del detto elaborato, relativamente alla distribuzione dell'articolato, secondo il seguente schema:

REGOLAMENTO - PARTE GENERALE:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Finalità
 - Art. 2. Divieti generali
 - Art. 3. Finalità di promozione e sviluppo
 - Art. 4. Sottosistemi territoriali e programmi di valorizzazione economica
- #### CAPO II - PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI
- Art. 5. Nulla osta, segnalazione di inizio attività e comunicazioni





Art. 6. Valutazione di impatto ambientale

CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 7. Sanzioni

Art. 8. Norme finali

REGOLAMENTO - ALLEGATI:

Allegato 1 - Sistema Biotico;

Allegato 2 - Sistema Abiotico;

Allegato 3 - Tutela e gestione del sistema agrosilvopastorale;

Allegato 4 - Disciplina del patrimonio insediativo delle infrastrutture e dei servizi;

Allegato 5 - Introduzione e trasporto armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di distruzione e cattura da parte dei privati;

Allegato 6 - Accessibilità fruizione e circolazione;

Allegato 7 - Integrazioni uomo ambiente

6. di dare atto che l'articolato relativo alle Norme Tecniche di Attuazione, nonché l'articolato relativo al Regolamento del Parco, allegati alla presente deliberazione costituiscono la versione definitiva con le modifiche suggerite dal Consiglio Direttivo e apportate dalla Direzione dell'Ente e dall'Ufficio del Pinao.





IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente dell'Ente
On.le Dr. Domenico PAPPATERRA

Il Direttore
Ing. Annibale FORMICA

Il Verbalizzante
Sign. Miceli Mariapina

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo pretorio per giorni 15 consecutivi.

Rotonda, 29 DIC. 2010

L'incaricato
Dr. Donato Campese

Si attesta che la presente deliberazione è rimasta pubblicata all'albo dell'Ente per giorni 15 a far data dal _____

Rotonda, _____

L'incaricato
Dr. Donato Campese

- La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente, al Presidente della Comunità del Parco, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. nr. _____ del _____.

Rotonda, _____

L'incaricato
Dr. Donato Campese

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva per avvenuto decorso, senza rilievi, del termine previsto dall'art. 29 legge 70/75.

Rotonda, _____

L'incaricato
Dr. Donato Campese



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica



Ente Parco Nazionale del Pollino



N.T.A.

**DISPOSIZIONI
GENERALI**



**Ufficio Pianificazione
Rotonda – Dicembre 2010**

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – N.T.A. – Disposizioni generali

Dicembre 2010



INDICE

| | |
|---|----------|
| Disposizioni generali – Finalità di tutela e sviluppo – Divisione in aree a diverso regime di tutela – disposizioni finali e transitorie | 3 |
| CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| Art. 1 Finalità del parco e del piano per il parco | 4 |
| Art. 2 Elaborati costitutivi del piano per il parco | 4 |
| Art. 3 Efficacia del piano per il parco | 5 |
| Art. 4 Nulla-osta, segnalazione di inizio attività e comunicazioni | 6 |
| Art. 5 Finalità di promozione e sviluppo | 7 |
| Art. 6 Sottosistemi territoriali e programmi di valorizzazione economica | 8 |
| CAPO II - DIVISIONE IN AREE A DIVERSO REGIME DI TUTELA | 9 |
| Art. 7 Suddivisione in zone | 9 |
| Art. 8 Estensione della connessione e della connettività ambientale | 10 |
| Art. 9 Zona A - Riserve integrali | 10 |
| Art. 10 Isole insediative entro areali continui di zona A | 11 |
| Art. 11 Zona B - Aree di riserva generale orientata, misure di salvaguardia ambientale | 11 |
| Art. 12 Zona C - Aree di protezione | 12 |
| Art. 13 Zona D – sottozona D.1: aree urbane di antico impianto | 13 |
| Art. 14 Zona D – sottozona D.2: nuclei di aggregazione in ambito a prevalenza rurale | 15 |
| Art. 15 Zona D – sottozona D.3: aree a spiccata destinazione agricola, con presenza di strutture connesse e con elementi naturali “ <i>più estesamente modificati dai processi di antropizzazione</i> ” | 16 |
| Art.16 Zona D – sottozona D.4: aree destinate ad insediamenti produttivi | 18 |
| Art.17 Zona D – sottozona D.5: attrezzature e servizi per la tutela e la valorizzazione del parco | 19 |
| Art. 18 Norma transitoria | 25 |



Disposizioni generali – Finalità di tutela e sviluppo – Divisione in aree a diverso regime di tutela – Disposizioni finali e transitorie

**Ufficio Pianificazione
Rotonda – Dicembre 2010**



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità del parco e del piano per il parco

1. Il territorio del Parco Nazionale del Pollino, per effetto dell'istituzione del Parco, ai sensi del D.P.R. 15 novembre 1993, è sottoposto ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità :

- a. conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b. applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c. promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d. difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

2. Il territorio del Parco Nazionale del Pollino contribuisce ad un progetto generale di tutela e valorizzazione delle aree appenniniche in un quadro di attenzione internazionale volto alla conservazione delle aree naturali.

3. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, affidata all'Ente Parco Nazionale del Pollino, è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il Parco, di seguito denominato "Piano".

4. Il sistema complessivo degli strumenti di pianificazione e regolamentazione del Parco è costituito:
- a. dal Piano per il Parco, ai sensi dell' art. 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge Quadro sulle aree protette";
 - b. dal Piano Pluriennale Economico e Sociale, ai sensi dell'art. 14 della Legge Quadro;
 - c. dal Regolamento del Parco, ai sensi dell'art. 11 della Legge Quadro;
 - d. da specifici Regolamenti di settore.

Art. 2 Elaborati costitutivi del piano per il parco

1. Il Piano per il Parco Nazionale del Pollino è costituito dai seguenti elaborati:
- a. Tavola 1: Organizzazione Generale del Territorio - Politiche ambientali: core areas ed altre aree ad elevato interesse naturalistico;



- b. Tavola 2: Organizzazione Generale del Territorio - Politiche ambientali: elementi di discontinuità, aree intermedie, aree di riequilibrio ecologico;
- c. Tavola 3: Organizzazione Generale del Territorio - Politiche ambientali: connessioni e continuità ecologiche del Parco;
- d. Tavola 4 Organizzazione Generale del Territorio – Le sensibilità ambientali;
- e. Tavola 5: Organizzazione Generale del Territorio – I sottosistemi territoriali;
- f. Tavola 6: Tavola della zonizzazione, delle attrezzature e dei servizi;
- g. Relazione di Piano:
 - i. Volume I: Introduzione- Le politiche ambientali – Le sensibilità ambientali;
 - ii. Volume II: Indirizzi, criteri e progetti per gli interventi su Flora, Vegetazione e Fauna - Sensibilizzazione, Divulgazione ed Educazione Ambientale - Conservazione dei Siti Natura 2000;
 - iii. Volume III: I sottosistemi territoriali – Progetti di interesse generale e progetti specifici per sottosistemi;
 - iv. Volume IV: Il Sistema socio-economico – Le Linee per l’elaborazione del PPES – La Programmazione Strategica del Parco;
- h. Norme Tecniche di Attuazione.

2. Hanno costituito il presupposto di definizione del quadro conoscitivo del Piano per il Parco Nazionale del Pollino, pur non materialmente allegati allo stesso, i documenti di analisi e ricerca realizzati dall’Ente, sia specificamente per la realizzazione degli strumenti di pianificazione e regolamentazione del Parco, sia in occasione delle altre attività di studio scientifico attuate.

Art. 3 Efficacia del piano per il parco

1. Il Piano del Parco ha l’efficacia prevista dall’art. 12 della Legge Quadro;
2. Le previsioni e prescrizioni contenute nel Piano sono norme vincolanti e l’Ente Parco vigila sulla loro attuazione diretta o da conseguire attraverso l’adeguamento degli strumenti di Governo del Territorio da parte dei Soggetti di pianificazione di cui alle legislazioni nazionali e Regionali in vigore che ricadono nel territorio del Parco;
3. Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici;



4. Sono fatte salve le previsioni contenute nei Piani di Assetto Idrogeologico della Regione Basilicata e della Regione Calabria nonché dei Piani paesistici ove vigenti; gli aggiornamenti dei predetti Piani sono recepiti e fatti salvi dal Piano per il Parco a far data dalla relativa entrata in vigore degli stessi.

Art. 4 Nulla-osta, segnalazione di inizio attività e comunicazioni

1. L'Ente Parco controlla, regola e monitora le attività e gli interventi che avvengono all'interno del territorio;
2. Tale attività regolamentare di controllo e monitoraggio è funzionale al perfezionamento della conoscenza del territorio ed è utilizzabile al fine dell'aggiornamento del Piano stesso.
3. Al fine di esercitare le attività di controllo sul territorio il Parco definisce all'interno del Piano gli interventi, gli impianti e le opere subordinate, in alternativa:
 - i. al nulla osta dell'Ente Parco, ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/1991;
 - ii. alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 49 comma 4 bis della Legge 30 Luglio 2010, n. 122;
 - iii. a semplice Comunicazione all'Ente.
4. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del Piano e del Regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente Parco e l'affissione ha la durata di sette giorni;
5. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349;
6. L'Ente Parco, entro sessanta giorni dalla richiesta del nulla-osta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta;
7. Le attività oggetto di SCIA, possono avere inizio contestualmente alla presentazione della stessa all'Ente Parco. Il Parco è comunque tenuto alla verifica di conformità della richiesta alle disposizioni del Piano e del regolamento, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento.
8. L'Ente Parco, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti la SCIA, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Ente Parco, in ogni caso non inferiore a trenta giorni; è fatto comunque salvo il potere del Parco di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge 241/1990; nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono



sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

9. Per comunicazione si intende una nota scritta a firma del titolare riportante gli estremi anagrafici dello stesso, la tipologia dell'intervento da eseguire, la località di intervento e la data di inizio dei lavori e/o attività.

10. L'Ente rispetto a tutti gli interventi che ricadono nel proprio territorio, sia soggetti a Nulla Osta che a SCIA, al fine di perseguire le proprie finalità istitutive, potrà richiedere appositi studi di impatto e prescrivere particolari adempimenti

11. L'Ente Parco stipula accordi con i comuni affinché vengano annualmente comunicate all'Ente le attività di edilizia ed infrastrutturali non soggette né a Nulla Osta che a SCIA.

Art. 5 Finalità di promozione e sviluppo

1. Coerentemente con le finalità della Legge 394/91, insieme alla tutela del sistema naturale e culturale, la valorizzazione economica del Parco viene perseguita sia attraverso la promozione di attività, sia attraverso la realizzazione di opere;

2. Le attività sono prioritariamente destinate:

- a) a finalità di studio e osservazione della Natura per lo sviluppo (e il completamento) delle conoscenze di base del patrimonio naturalistico del parco ed il successivo monitoraggio e intendono essere inquadrate in programmi di attività rilevanti al livello internazionale;
- b) alla promozione della cultura dell'ambiente e al godimento di forme compatibili di fruizione;
- c) alla valorizzazione dei prodotti del suolo, dell'allevamento e dell'ingegno in un quadro di coerenze con le finalità di un Parco Nazionale al cui rispetto sovrintendono le presenti Norme e l'Ente Parco attraverso i suoi organi;
- d) al miglioramento della qualità della vita, della coesione sociale, della formazione professionale e della partecipazione della popolazione residente;

3. Le opere sono prioritariamente destinate:

- a) allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente;
- b) all'adeguamento della dotazione di attrezzature e servizi per le popolazioni;
- c) alla messa in sicurezza del territorio e delle popolazioni;
- d) al mantenimento e alla valorizzazione degli elementi costitutivi del paesaggio storico;
- e) al mantenimento e alla valorizzazione della rete dei Sentieri del Catasto Ufficiale dell'Ente;
- f) al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale;



- g) alla realizzazione di opere indispensabili allo svolgimento delle attività di studio e osservazione, di attività agricole e zootecniche in atto, alla fornitura di servizi per l'accoglienza rurale, alla gestione naturalistica di tutte le risorse presenti nel territorio del Parco;
- h) alla valorizzazione delle attività economiche ecocompatibili nel quadro di coerenze con le finalità di un Parco Nazionale al cui rispetto sovrintendono le presenti Norme e l'Ente Parco attraverso i suoi organi.

Art. 6 Sottosistemi territoriali e programmi di valorizzazione economica

1. Al fine di promuovere programmi di fruizione coordinata che interessano ambiti territoriali e sistemi complessi e integrati di attrezzature, quali la qualificazione dei centri in senso ricettivo, la formazione di itinerari coordinati, la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari e dell'artigianato in genere, possono essere proposti progetti integrati di riqualificazione e valorizzazione sostenibili;
2. Tali programmi e la forma della loro attuazione saranno individuati e precisati attraverso forme di partecipazione per avviso promosse dall'Ente Parco con appositi bandi e proposte da enti territoriali ed enti pubblici in genere e da privati;
3. Tali progetti dovranno essere verificati alla luce degli obiettivi specifici del parco e saranno basati sulle opportunità offerte dagli strumenti di Programmazione Provinciale, Regionale, nazionale e Comunitaria (PSR, POR e complementi di Programmazione e degli strumenti di programmazione economica e territoriale complessa e negoziata);
4. Per i fini di cui al precedente articolo, si precisa che sono da considerare come sedi della dotazione di infrastrutture e investimenti per lo sviluppo tutti i Comuni del Parco;
5. Quale ulteriore approfondimento, sono stati altresì individuati dal Piano, i seguenti ambiti indicativi di sottosistemi di centri specializzati per la promozione nel senso delle attrezzature complementari al turismo, (sport e spettacolo, tempo libero, escursionismo e fruizione naturalistica del Parco, valorizzazione delle identità locali) e per la riorganizzazione dei sistemi produttivi:

- **I sottosistema Valle del Mercure**
- **II sottosistema Valle Sarmento**
- **III sottosistema Valle Sinni**
- **IV sottosistema Valli Raganello-Caldanelle**
- **V sottosistema Orsomarso Occidentale**
- **VI sottosistema Orsomarso Meridionale**
- **VII sottosistema Castrovillari (Valle Coscile)**



CAPO II - DIVISIONE IN AREE A DIVERSO REGIME DI TUTELA

Art. 7 Suddivisione in zone

1. Ai sensi della Legge quadro, il territorio del Parco, come rappresentato nella Tavola 6 della zonizzazione, delle attrezzature e dei servizi, è suddiviso nelle seguenti Zone:

- **ZONE "A" - Riserve integrali.**

Sono aree di eccezionale valore naturalistico in cui la storica marginalità dei processi di antropizzazione ha consentito la conservazione di valori naturali fondamentali da difendere.

Al fine di salvaguardare tali valori nella loro integrità gli obiettivi sono:

- la tutela degli equilibri dinamici dei processi ecosistemici, dei processi funzionali e strutturali legati ai fattori biotici (diversità genetica, specifica ed ecosistemica) e abiotici esistenti,
- la prevenzione e l'eliminazione di eventuali fattori di disturbo endogeni ed esogeni.

- **ZONE "B" - Riserve generali orientate.**

Si tratta di aree in cui, accanto a componenti naturali di pregio, è stata rilevata la presenza antropica storicizzata e qualificata. Vi si trovano importanti emergenze naturalistiche da difendere, ma è presente anche l'opera dell'uomo. In queste zone, salvo il dettato del presente piano, è vietata ogni trasformazione del territorio. Sono destinate ad attività di restauro ambientale e di potenziamento della dotazione di risorse naturali, forestali e vegetali, nonché di conservazione delle utilizzazioni produttive tradizionali già presenti.

Le indicazioni normative riguardano la regolazione dei manufatti esistenti in zona B e le esigenze di tutela dei paesaggi agrari e dei paesaggi insediativi inclusi in queste zone di elevata protezione.

- **ZONE "C" - Aree di protezione.**

Sono aree in cui emergono interessanti realtà naturali e valori paesistici integrati diffusi, caratterizzate dalla presenza di attività agro-silvo-pastorali, che allo stato attuale presentano nuclei abitati isolati, aree con dinamiche di abbandono colturale, superfici in fase di successione secondaria, con scarsa propensione all'agricoltura intensiva. In tali aree *"possono continuare, secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agrosilvopastorali, nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità"*.

- **ZONE "D" - Aree di promozione economica e sociale.**

aree più estesamente modificate dai processi di antropizzazione. Comprendono i Centri urbani di nuovo e antico impianto e i loro intorni immediati, i nuclei accentrati e le aggregazioni di edifici



riconoscibili sul territorio e le loro aree di espansione; i nuclei rurali, le aree a carattere agricolo e zootecnico, gli insediamenti produttivi e le loro aree di espansione, gli impianti tecnologici, la viabilità, le attrezzature ricettive e turistiche.

Esse sono destinate alla realizzazione di opere di trasformazione e allo svolgimento di attività compatibili con le finalità istitutive del Parco, nonché lo svolgimento di attività finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori. In tali zone la valorizzazione e la tutela del sistema-parco è affidata prioritariamente alla pianificazione comunale, auspicabilmente da realizzare in forma associata.

Art. 8 Estensione della connessione e della connettività ambientale

1. La connessione e la connettività ambientale deve essere garantita al massimo delle possibilità, ovvero in tutte le zone, indipendentemente dal grado di tutela, definito attraverso la zonizzazione regolata dalle presenti NTA;
2. Indipendentemente dalla zona entro cui vengono proposte, tutte le opere che saranno realizzate o già esistenti all'interno del Parco, in particolar modo quelle infrastrutturali, ma anche le altre diverse, dovranno soggiacere ad interventi preventivi di deframmentazione ambientale e a norme di corretto inserimento nel quadro paesistico complessivo;
3. Anche nel caso delle Zone C e D, ferma restando la massima attenzione nella scelta delle tecnologie e dei progetti, gli effetti di barriera e di frammentazione ambientale, dovranno essere quanto più è possibile limitati come estensione spaziale. Le trasformazioni inoltre dovranno essere curate dal punto di vista della riduzione ed eliminazione di tali effetti, ovvero dovranno essere poste in essere le necessarie misure di compensazione.

Art. 9 Zona A - Riserve integrali

Nelle aree identificate come Zona A dalla tavola di azionamento, al fine di conservare l'ambiente naturale nella sua integrità sono vietate:

1. La realizzazione di nuove opere e interventi. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dall'Ente Parco unicamente per motivi legati alla diretta gestione conservativa delle aree o alla messa in sicurezza delle popolazioni residenti;
2. La gestione forestale attiva;
3. Qualsiasi forma di attività agricola, comprese le attività legate alla zootecnia, salvo i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali;



4. Il transito al di fuori dei percorsi individuati e segnati dall'Ente Parco, il quale, per esigenze di tutela e conservazione, può anche stabilire il divieto assoluto di accesso nella zona in periodi specifici. Deroghe al presente divieto, per finalità naturalistiche e scientifiche, sono subordinate al nulla-osta da parte del Parco. Sono inoltre previste deroghe per le attività connesse al servizio di sorveglianza, al monitoraggio dell'evoluzione degli ecosistemi e le attività di ricerca condotte direttamente dall'Ente Parco o da questo espressamente autorizzate.

5. L'Ente Parco promuoverà, laddove possibile, l'accesso ai portatori di handicap ai principali punti di visita.

Nella Zona A sono ammessi, previo nulla-osta:

1. gli interventi relativi alla manutenzione della sentieristica o dei manufatti volti alla prevenzione del dissesto o all'agevolazione dello svolgimento delle pratiche di emergenza in caso di evento calamitoso e nei periodi del ripristino;
2. le attività finalizzate a scopi scientifici e alla conservazione del patrimonio naturalistico.

Art. 10 Isole insediative entro areali continui di zona A

1. L'edilizia esistente che ricade in areali continui di zona A sarà mantenuta, ove necessario, e adeguata a funzioni finalizzate alla fruizione scientifica del Parco o a forme di fruizione turistica fortemente regolamentate e contingentate entro misure e modalità tali da non alterare i processi naturali e le forme del paesaggio;
2. Il sedime dell'immobile e l'area di pertinenza dei manufatti edilizi potranno essere acquisiti dall'Ente Parco che definirà l'oggetto della trasformazione ovvero l'abbandono dell'immobile e vi provvederà direttamente o promuoverà un bando per la realizzazione della trasformazione prevista, tendente a promuovere l'iniziativa trasformativa e gestionale di maggior convenienza per la collettività e per le finalità del Parco;
3. La concessione sarà sempre soggetta a convenzionamento e polizze fidejussorie per garantire il rispetto dei vincoli e il perseguimento degli obiettivi del Parco.

Art. 11 Zone B - Aree di riserva generale orientata, misure di salvaguardia ambientale

1. Nelle aree identificate come Zona B nella tavola di azionamento, sono **vietati**:
 - a. la costruzione di manufatti edilizi ed infrastrutturali di nuovo impianto, l'ampliamento delle costruzioni esistenti, la realizzazione di opere di trasformazione del territorio, salvo quanto prescritto dal presente piano



- b. I movimenti di terreno e le modifiche morfologiche del suolo, salvo quando finalizzati al recupero e al risanamento di aree soggette a fenomeni di degrado, di dissesto idrogeologico od all'esecuzione di altre opere ammesse;
 - c. L'installazione di pali, antenne, cartelloni pubblicitari.
2. Nell'ambito della zona B:
- a. sono consentite le infrastrutture strettamente necessarie, nonché gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco;
 - b. sono ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge n.380 del 2001 (T.U.E);
 - c. sono consentiti ampliamenti, alle strutture esistenti, se finalizzati agli adeguamenti igienico-sanitari e/o al contenimento dei consumi energetici e/o all'abbattimento delle barriere architettoniche, nel limite massimo del 5%.
 - d. è consentita la riqualificazione in senso naturalistico delle vie di accesso e degli spazi di pertinenza dell'edilizia esistente.
 - e. è consentito il mantenimento delle colture e - ove occorra e previo indennizzo - la loro conversione a colture finalizzate alle esigenze trofiche di specie della fauna selvatica, o di mantenimento della biodiversità.
3. per le aree di pertinenza e accesso ai Beni culturali (BBCC) puntuali ricadenti in zona B, ferme restando le norme di protezione specifiche previste dalla legislazione nazionale per i BBCC, saranno preservati i contesti entro cui il bene si colloca, mantenendo la attenzione dovuta per le esigenze di tutela naturalistica e promuovendo la salvaguardia paesistica;
4. Ove programmi di conservazione della Natura lo richiedano, si può proporre l'acquisizione e l'abbandono degli immobili ovvero la loro utilizzazione per le finalità del Parco con le stesse modalità espresse per la Zona A.

Art. 12 Zone C - Aree di protezione

1. Nelle Zone C l'Ente Parco incoraggia l'adozione di tecniche di gestione agraria finalizzate alla tutela dei paesaggi caratteristici dei territori. In presenza di aree degradate, il Parco promuove il ripristino degli agrosistemi tradizionali, in modo da riqualificarli, garantendo nel contempo il minor consumo del territorio.
2. Per garantire la sostenibilità del sistema agrario, il Parco promuove, sotto ogni forma, l'applicazione delle tecniche di agricoltura biologica.



3. Per contribuire alla conservazione e al recupero dei "saperi locali", il Parco promuove, sotto ogni forma, il recupero e la valorizzazione del germoplasma di ecotipi locali, nonché le tecniche di coltivazioni tradizionali.
4. Nelle zone C sono previsti gli interventi edilizi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 della Legge 380/2001.
5. Tra le forme di interventi edilizi si prediligono quelli volti al recupero dell'edilizia esistente finalizzate alla fruizione del parco, alla conduzione dei fondi agricoli e alla fruizione turistica diffusa e in particolare all'agriturismo e all'agricampeggio;
6. Sono ammessi incrementi volumetrici funzionali alle attività di fruizione turistica, se conformi alle finalità istitutive dell'Ente Parco, nonché all'adeguamento igienico sanitario, al rispetto delle misure di contenimento dei consumi energetici e all'abbattimento delle barriere architettoniche che non dovranno comportare apprezzabili variazioni delle sagome e non potranno superare i seguenti limiti:
 - a. per gli edifici fino a 500 mc. è consentito un incremento massimo del 20 % di cubatura;
 - b. per gli edifici oltre i 1.500 mc è consentito un incremento massimo del 10 % di cubatura;
 - c. per gli edifici tra i 500 mc. e i 1500 mc. è consentita una percentuale di cubatura incrementabile desumibile per interpolazione lineare tra i due valori percentuali dal 20 % al 10 %.
7. Il Parco promuove la riqualificazione in senso naturalistico delle vie di accesso e degli spazi di pertinenza dell'edilizia nel rispetto delle prescrizioni dell'Ente;
8. Sono consentiti inoltre, previa segnalazione di inizio attività:
 - a. L'incremento della specie vegetali lungo le sponde dei fossi tra i coltivi;
 - b. Il rimboschimento dei pendii in erosione;
 - c. La rinaturalizzazione di cave ed alvei;
 - d. L'incremento della superficie occupata dalle siepi.

Art. 13 Zone D – sottozona D.1: aree urbane di antico impianto

1. Sono definite dal perimetro del centro urbano compatto, dai loro fronti e dalle aree libere integrate alle aree urbane storiche di tutti i Centri Urbani di Antico Impianto (di seguito CUA) interni al perimetro del Parco;
2. Nelle sottozona D.1, sono fatte salve e prevalenti le previsioni e le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, sia quelli generali che quelli attuativi nonché le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Pollino della Regione Basilicata, comprese le successive Revisioni e Varianti;



3. Sono soggetti a nulla-osta dell'Ente Parco gli strumenti urbanistici e/o pianificatori comunali, sia generali che attuativi, e/o le loro varianti;
4. In sede di predisposizione di strumenti comunali, sia generali che attuativi, e/o di loro varianti, la pianificazione di tali zone, prevalentemente di iniziativa pubblica per i tessuti urbani e per iniziativa privata o mista per i tessuti edilizi, dovrà contenere:
 - a. azioni rivolte a mantenere, recuperare, restaurare il patrimonio diffuso e quello delle emergenze anche attraverso tecniche di bioarchitettura;
 - b. azioni rivolte a eliminare o ridurre ulteriori forme di degrado con interventi nelle sue parti e su singoli manufatti;
 - c. azioni rivolte alla riduzione dei consumi energetici e all'incentivazione al ricorso di fonti energetiche rinnovabili, compatibilmente con le finalità di mantenimento dell'insieme paesaggistico del sistema considerato;
 - d. dimostrazione della sostenibilità di tutte le previsioni di pianificazione attraverso la verifica delle dotazioni idriche, delle capacità di smaltimento dei rifiuti, della capacità di depurazione delle acque reflue.
5. Gli strumenti di pianificazione per i quali viene richiesto il nulla-osta dovranno contenere espressamente previsioni specifiche sui seguenti elementi:
 - a. riutilizzo delle volumetrie urbane esistenti non utilizzate o sottoutilizzate, con particolare riferimento al riuso per fini di fruizione turistica o sociale;
 - b. contenimento dei fenomeni di parcellizzazione della struttura insediativa ("sprawl");
 - c. piano di abbattimento o mitigazione delle barriere architettoniche;
 - d. misure volte al miglioramento e all'efficientamento della mobilità e dell'accessibilità interna ed esterna;
 - e. pavimentazioni, piantumazioni e tutti gli altri elementi di arredo e finitura urbana; particolare attenzione andrà rivolta nell'inserire indicazioni atte ad evitare i ricorrenti squilibri dimensionali, di materiali e di finiture che, spesso, costituiscono fattore negativo nei rapporti tra nucleo storico ed espansioni più recenti;
 - f. tecnologie degli interventi di recupero;
 - g. finiture e tinteggiatura delle facciate;
 - h. prescrizioni relative agli impianti (tubazioni, condizionatori, caldaie ecc.) collocati su fronti prospettanti su spazi pubblici;
 - i. destinazioni d'uso degli edifici e i corrispondenti requisiti tecnologici e di attrezzature, con attenzione particolare a quelli destinati alla ricettività turistica;



- j. modalità di riduzione dei consumi energetici e di inserimento compatibile di tecnologie per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili;
- k. modalità di realizzazione delle opere infrastrutturali;
- l. interventi sulle aree libere da salvaguardare o da riqualificare; le prescrizioni da sviluppare in sede di revisione degli strumenti comunali dovranno assicurare gli interventi tesi a tutelare e ripristinare la percezione anche da lontano, dell'organismo storico, recuperando aperture visive sia dall'interno verso l'esterno che viceversa; a questo fine dovranno essere oggetto di particolare cura e tutela, in sede di stesura dei piani, le aree immediatamente esterne del CUIAI.

Art. 14 Zona D – sottozona D.2: nuclei di aggregazione in ambito a prevalenza rurale

1. La sottozona D.2 riguarda aree, anche di ridotte dimensioni, nelle quali negli anni si è realizzata un'aggregazione di insediamenti rurali, per i quali si indirizza un consolidamento e un'ulteriore aggregazione, al fine di ridurre l'edificazione rurale diffusa e dispersa, il consumo di territorio libero, la proliferazione dei servizi. Riguarda anche aree interessate da abbandono degli edifici esistenti, con conseguente degrado dell'insieme, per i quali si indirizza il recupero e l'ulteriore aggregazione;
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per nucleo rurale aree urbanizzate con superficie minima di 5000 mq e densità edilizia di 6 unità/ha.
3. Per i comuni ricadenti nel PTC Pollino, sono definiti nuclei rurali anche quelli già individuati come zona C5 da detto Piano.
4. Nelle sottozone D.2 sono fatte salve le previsioni e le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, sia quelli generali che quelli attuativi, nonché le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Pollino della Regione Basilicata, comprese le successive Revisioni e Varianti;
5. Sono soggetti a nulla-osta dell'Ente Parco gli strumenti comunali, sia generali che attuativi, c/o le loro varianti;
6. In sede di predisposizione di strumenti comunali, sia generali che attuativi, l'indice di fabbricabilità potrà essere fino ad un massimo di 0,5 mc/mq; in assenza di strumento, fatto salvo quanto riportato al comma 2, l'indice di fabbricabilità consentito è pari a 0,1 mc/mq nonché sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, incrementi di volumetria esistente, con i seguenti limiti:
 - a. per gli edifici fino a 500 mc. è consentito un incremento massimo del 25 % di cubatura;



- b. per gli edifici oltre i 1.500 mc è consentito un incremento massimo del 10 % di cubatura;
 - c. per gli edifici tra i 500 mc. e i 1500 mc. è consentita una percentuale di cubatura incrementabile desumibile per interpolazione lineare tra i due valori percentuali del 25 % e del 10 %.
7. In sede di predisposizione di strumenti comunali, sia generali che attuativi, e/o di loro varianti, la pianificazione di tali zone dovrà contenere:
- a. azioni rivolte a mantenere, recuperare, restaurare il patrimonio edilizio anche attraverso tecniche di bioarchitettura;
 - b. azioni rivolte a eliminare o ridurre ulteriori forme di degrado con interventi nelle sue parti e su singoli manufatti;
 - c. azioni rivolte ad incentivare il consolidamento del nucleo di aggregazione;
 - d. azioni rivolte alla riduzione dei consumi energetici e all'incentivazione al ricorso di fonti energetiche rinnovabili, compatibilmente con le finalità di mantenimento dell'insieme paesaggistico del sistema considerato;
 - e. azioni rivolte all'abbattimento o mitigazione delle barriere architettoniche;
 - f. azioni volte a favorire il recupero ed il riuso delle volumetrie esistenti e di riduzione della parcellizzazione della tipologia insediativa ("sprawl").
 - g. dimostrazione della sostenibilità di tutte le previsioni di pianificazione attraverso la verifica delle dotazioni idriche, delle capacità di smaltimento dei rifiuti, della capacità di depurazione delle acque reflue.
8. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle attuali, ma sono altresì ammesse:
- a. la residenza;
 - b. le attrezzature ricettive, specificamente alle attività agrituristiche;
 - c. i pubblici esercizi;
 - d. gli uffici e la direzionalità pubblica e privata;
 - e. gli spazi culturali e per il tempo libero e gli spazi di aggregazione sociale.

Art. 15 Zona D – sottozona D.3: aree a spiccata destinazione agricola, con presenza di strutture connesse e con elementi naturali *“più estesamente modificati dai processi di antropizzazione”*.

- 1. Si tratta di aree interessate da un uso antropico diffuso con prevalente carattere agricolo anche intensivo.



2. L'area è individuata in base all'analisi dei seguenti parametri:
 - potenzialità produttiva e uso reale del suolo;
 - grado di antropizzazione e infrastrutturazione.

3. La funzione prevalente delle parti insediate è destinata alla residenzialità rurale, alla conduzione agricola, alla accoglienza rurale, alla trasformazione locale di alcuni prodotti, alle produzioni tipiche, alle attrezzature per il turismo e il tempo libero e agli insediamenti artigianali diffusi. Sono compresi in questa sottozona anche ambiti del sistema insediativo diffuso, con campi anche chiusi, quasi privi di elementi di naturalità residuale immersi entro forme d'uso a forte componente agricola (piccoli appezzamenti, orti, vigneti...), nelle quali la matrice territoriale è ormai tipicamente antropica, ma ancora con valenze paesaggistiche visuali vicine agli ambienti rurali;

4. Nelle zone D3, sono fatte salve le previsioni e le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti, sia quelli generali che quelli attuativi.

5. I piani attuativi insistenti in tali aree sono soggetti a nulla-osta dell'Ente Parco e dovranno contenere:
 - a. azioni rivolte a mantenere, recuperare, restaurare il patrimonio ambientale, paesaggistico e edilizio;
 - b. azioni rivolte a eliminare o ridurre ulteriori forme di degrado con interventi nelle sue parti, su singoli manufatti, sugli spazi aperti;
 - c. azioni rivolte alla razionalizzazione della nuova edificazione a fini agricoli, definendo anche una unità minima aziendale conforme alla realtà produttiva della zona;
 - d. azioni rivolte ad incentivare il contenimento energetico e la produzione di energie rinnovabili, sia per l'edilizia privata che per opere e attività pubbliche, avendo particolare cura nell'inserimento delle eventuali opere tecnologiche connesse nel contesto paesaggistico e ambientale;
 - e. azioni rivolte all'abbattimento o mitigazione delle barriere architettoniche;
 - f. azioni volte a favorire il recupero ed il riuso delle volumetrie esistenti
 - g. dimostrazione della sostenibilità di tutte le previsioni di pianificazione attraverso la verifica delle dotazioni idriche, delle capacità di smaltimento dei rifiuti, della capacità di depurazione delle acque reflue;

6. In assenza di pianificazione concorrente, l'edificabilità è limitata secondo le seguenti prescrizioni:



- a. per l'edilizia esistente, ad un incremento massimo del 10 %, indipendentemente dal fondo su cui insistono;
 - b. per quella di nuovo impianto: la densità fondiaria massima consentita è pari a 0,03 mc/mq per l'edilizia residenziale e di 1/10 della superficie fondiaria per l'edilizia legata all'attività produttiva, con l'obbligo di lotto minimo di edificazione pari a mq. 10.000,00, raggiungibili anche per coacervo di aree, se distanti non oltre 500 ml dall'area dove è previsto l'immobile..
7. Al fine di limitare fenomeni di utilizzo non congrui con le finalità dell'area, l'edificazione deve comunque prevedere il rispetto dei seguenti punti:
- le nuove realizzazioni edilizie devono essere finalizzate all'attività agricola, agrituristica e artigianale;
 - la dimensione della struttura o dell'annesso devono essere proporzionate all'effettivo utilizzo per il quale si rendono necessari, devono essere dimostrate in maniera documentale l'impossibilità di soddisfare, con l'uso o il recupero dei manufatti esistenti o della loro area di sedime, le esigenze che motivano l'intervento.

Art.16 Zona D – sottozona D.4: aree destinate ad insediamenti produttivi

1. Sono aree a destinazione produttiva artigianale e industriale (PMI: piccole e medie imprese), così come definite dagli strumenti urbanistici comunali e dalla pianificazione sovraordinata.
2. Gli insediamenti produttivi dovranno essere compatibili con le finalità istitutive del Parco e in particolare i piani attuativi insistenti in tali aree dovranno essere soggetti a nulla-osta dell'Ente Parco e dovranno contenere:
 - a. azioni rivolte a eliminare o ridurre ulteriori forme di degrado con interventi nelle sue parti, su singoli manufatti, sugli spazi aperti;
 - b. azioni rivolte a razionalizzare e concentrare il consolidamento dei nuclei produttivi;
 - c. azioni rivolte ad incentivare il contenimento energetico e la produzione di energie rinnovabili, avendo particolare cura nell'inserimento delle eventuali opere tecnologiche connesse nel contesto paesaggistico e ambientale;
 - d. azioni rivolte all'abbattimento o mitigazione delle barriere architettoniche;
 - e. azioni volte a favorire il recupero ed il riuso delle volumetrie esistenti;
 - f. azioni rivolte alla mitigazione degli impatti sull'ambiente e sul paesaggio in particolare attraverso la verifica delle dotazioni idriche, delle capacità di smaltimento dei rifiuti, della capacità di



depurazione delle acque reflue, del contenimento delle emissioni sonore, delle polveri e degli inquinanti in atmosfera;

Art.17 Zona D – sottozona D.5: attrezzature e servizi per la tutela e la valorizzazione del parco

1. Sono prevalentemente singoli immobili o gruppi di immobili, nonché le relative aree di pertinenza o aree di ridotte dimensioni, o un percorso a sviluppo lineare, nel caso di strade o altre infrastrutture di collegamento, per le quali è attribuita una funzione primaria di fruizione, valorizzazione e tutela del Parco, costituendo, ognuno di essi, un nodo della rete di attrezzature e servizi del Parco;
2. Oltre a immobili e strutture ricadenti all'interno del perimetro del Parco, costituiscono nodi di attrezzature e servizi finalizzati alla fruizione del Parco, anche una serie di elementi per i quali si è proceduto all'identificazione sulla Tavola di Piano n. 6: Tavola della zonizzazione, delle attrezzature e dei servizi; tali elementi, per i quali non costituisce modifica delle previsioni vincolistiche o pianificatorie esistenti il presente Piano, sono comunque considerati nodi essenziali del sistema complessivo di fruizione del Parco, da intendersi come sistema strettamente interconnesso con i territori esterni allo stesso; per tali immobili e strutture, la previsione del livello di intervento ha carattere di indicazione programmatica delle attività dell'Ente.
3. Le sottozone D5 sono indicate nella tavola di Piano:
 - a. da un simbolo grafico identificato dalle lettere DR e DA seguite da un numero specifico per ognuno degli elementi puntali considerati;
 - b. dal percorso di congiunzione tra due simboli grafici identificati dalle lettere DM seguite da un numero specifico per il punto iniziale e il punto finale del percorso stradale considerato.
4. Per tali sottozone, relativamente agli edifici, sono consentiti i seguenti livelli di intervento:
 - a. **Livello 1:** interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i quali è obbligatoria la segnalazione di inizio attività da depositare all'Ente Parco;
 - b. **Livello 2:** interventi consentiti dal Livello 1, con l'aggiunta di interventi di restauro e di risanamento conservativo e di limitato incremento volumetrico (fino al 15 %), per i quali è obbligatorio il nulla-osta dell'Ente Parco;
 - c. **Livello 3:** interventi consentiti dal Livello 2, con l'aggiunta di interventi di ristrutturazione edilizia e di incremento volumetrico maggiore di quanto previsto per il Livello 2 (fino al 30 %), per i quali è obbligatorio il nulla-osta dell'Ente Parco;



- d. **Livello 4:** interventi di nuova realizzazione, compresi tutti gli interventi non previsti nel livello precedente, da realizzarsi esclusivamente attraverso piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, per i quali è obbligatorio il nulla-osta dell'Ente Parco.
5. Per tali sottozone, relativamente alle infrastrutture per la mobilità, sono consentiti i livelli di intervento indicati nella Tabella 2 del comma 10 del presente articolo, come definiti dall'art. 12 delle presenti NTA;
6. Tutti gli interventi contenuti nel presente articolo sono da considerare, ai sensi dell'art. 7 della Legge Quadro, "interventi, impianti ed opere", per la realizzazione dei quali è attribuita priorità "nella concessione di finanziamenti dell'Unione Europea, statali e regionali";
7. Sono ritenute attrezzature e servizi primari per la tutela e la valorizzazione del Parco Nazionale del Pollino:
- tutti i sentieri contenuti nel catasto Ufficiale dei Sentieri del Parco Nazionale del Pollino;
 - le seguenti attrezzature, per le quali corrispondono le relative categorie di intervento:

| Id. | Denominazione | Comune | Liv. Int. |
|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| DR1 | Rifugio De Gasperi | Viggianello | 4 |
| DR2 | Rifugio Colle Ruggio | Rotonda | 4 |
| DR3 | Rifugio Fasanelli | Rotonda | 4 |
| DR4 | Rifugio Visitone | Viggianello | 4 |
| DR5 | Rifugio Pino Loricato | San Severino Lucano | 3 |
| DR6 | Rifugio Piano di Lanzo | San Donato di Ninea | 3 |
| DR7 | Rifugio Colle Marcione | Civita | 3 |
| DR8 | Rifugio Tappaiolo | Alessandria del Carretto | 2 |
| DR9 | Rifugio Aquila Verde | Terranova di Pollino | 3 |
| DR10 | Rifugio Segheria | Terranova di Pollino | 2 |
| DR11 | Rifugio La Catusa | Terranova di Pollino | 3 |
| DR12 | Rifugio Caserma | Francavilla in Sinni | 3 |
| DR13 | Rifugio Acquafredda | S.Costantino Albanese | 2 |
| DR14 | Rifugio Farneta | Noepoli | 2 |
| DR15 | Bosco Magnano | San Severino Lucano | 3 |



| | | | |
|------|---|-------------------------|---|
| DR16 | Rifugio Armizzone | Castelsaraceno | 2 |
| DR17 | Bosco Favino | Latronico | 2 |
| DR18 | Rifugio Vaccarizzo | Carbone | 3 |
| DR19 | Rifugio Sella del Titolo | Castronuovo Sant'Andrea | 3 |
| DR20 | Rifugio Monte Coppolo | Valsinni | 3 |
| DR21 | Rifugio e maneggi in loc. Campolongo | Lungro | 4 |
| DR22 | Rifugio CAI Biagio Longo | Mormanno | 2 |
| DR23 | Rifugio Conte Orlando | Mormanno | 2 |
| DR24 | Rifugio Monte Carnara | S.Paolo Albanese | 3 |
| DR25 | Rifugio Serra la Croce | Buonvicino | 3 |
| DR26 | Riparo Gaudolino | Morano Calabro | 2 |
| DR27 | Rifugi Madonna della neve | Buonvicino | 3 |
| DR28 | Rifugi Montani Santa Maria del Monte | Acquaformosa | 2 |
| DR29 | Rifugio Montano | Francavilla sul Sinni | 3 |
| DR30 | Rifugio Montano | Plataci | 4 |
| DA1 | Antica Filanda | Civita | 2 |
| DA2 | Area archeologica | Francavilla Marittima | 4 |
| DA3 | Area archeologica Sasso dei Greci | Buonvicino | 4 |
| DA4 | Area archeologica Castello della Rocca | San Sosti | 4 |
| DA5 | Area camper | San Donato di Ninea | 2 |
| DA6 | Area faunistica per uccelli rapaci | Acquaformosa | 4 |
| DA7 | Area paleontologica Grotta del Romito | Papasidero | 4 |
| DA8 | Area paleontologica Grotta della Monaca | Santa Agata d'Esaro | 4 |
| DA10 | Area sosta e P | Viggianello | 3 |
| DA11 | Area sosta e P | San Severino Lucano | 2 |
| DA9 | Area sosta e P | Rotonda | 3 |
| DA12 | Attrezzature di servizio loc.Pedarreto | Rotonda | 4 |
| DA13 | Casa Parco | Sant'Agata D'Esaro | 3 |
| DA14 | Casa parco | Castronuovo | 3 |
| DA15 | Casa Parco | Plataci | 3 |
| DA16 | Casa Parco | Mottafollone | 3 |
| DA17 | Casa Parco | S.Lorenzo Bellizzi | 3 |



| | | | |
|------|---|-----------------------|---|
| DA18 | Casa Parco | Santa Domenica Talao | 3 |
| DA19 | Casa Parco | Saracena | 3 |
| DA20 | Casa Parco Eco - ostello | Grisolia | 3 |
| DA21 | Castello Aragonese | Castrovillari | 2 |
| DA22 | CEA | Buonvicino | 4 |
| DA23 | CEA | Verbicaro | 3 |
| DA24 | Centro informativo | Cerchiara | 2 |
| DA25 | Centro informativo | Laino Castello | 3 |
| DA26 | Centro informativo | Maierà | 3 |
| DA27 | Centro polifunzionale | Morano Calabro | 4 |
| DA28 | Centro polifunzionale di Campotenese | Morano Calabro | 4 |
| DA29 | Centro servizi del Parco | Castrovillari | 2 |
| DA30 | Centro studi - centro visita | Episcopia | 3 |
| DA31 | Centro turistico sportivo in loc.Pantano | Mommano | 4 |
| DA32 | Centro visita | Civita | 3 |
| DA33 | Centro visita | Episcopia | 3 |
| DA34 | Centro visita | Francavilla sul Sinni | 3 |
| DA35 | Centro visita | San Paolo Albanese | 2 |
| DA36 | Centro visita | Terranova del Pollino | 3 |
| DA37 | Centro visita | San Severino Lucano | 2 |
| DA38 | Centro visita | Viggianello | 3 |
| DA39 | Centro visita | Mommano | 2 |
| DA40 | Centro visita | Morano | 2 |
| DA41 | Centro visita | Frascineto | 4 |
| DA42 | Centro visita | San Donato di Ninea | 4 |
| DA43 | Centro visita | Orsomarso | 3 |
| DA44 | Centro visita | Frascineto | 4 |
| DA45 | CFS comando stazione | Rotonda | 4 |
| DA46 | CFS comando stazione | Mommano | 3 |
| DA47 | CFS Comando stazione | San Donato Di Ninea | 3 |
| DA48 | CFS comando stazione | Terranova del Pollino | 3 |
| DA49 | CFS comando stazione | Viggianello | 3 |
| DA50 | CFS comando stazione | Cerchiara di Calabria | 3 |



| | | | |
|------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| DA51 | CFS comando stazione | Chiaromonte | 3 |
| DA52 | CFS comando stazione | Civita | 3 |
| DA53 | CFS comando stazione | Fardella | 3 |
| DA54 | CFS comando stazione | Francavilla sul Sinni | 3 |
| DA55 | CFS Comando stazione | Grisolia | 3 |
| DA56 | CFS comando stazione | Laino Castello | 3 |
| DA57 | CFS comando stazione | Noepoli | 3 |
| DA58 | CFS comando stazione | Morano Calabro | 3 |
| DA59 | CFS comando stazione | San Paolo Albanese | 3 |
| DA60 | CFS comando stazione | San Severino Lucano | 3 |
| DA61 | CFS comando stazione | Papasidero | 3 |
| DA62 | CFS comando stazione | Orsomarso | 3 |
| DA63 | CFS comando stazione | San Sosti | 3 |
| DA64 | CFS comando stazione | Saracena | 3 |
| DA65 | CFS reparto a cavallo | Morano Calabro | 3 |
| DA66 | Chiesa S. M. di Costantinopoli | Papasidero | 2 |
| DA67 | Colonia montana | Cersosimo | 4 |
| DA68 | CTA CFS | Castrovillari | 3 |
| DA69 | CTA CFS | Rotonda | 4 |
| DA71 | Ecomuseo del paesaggio | Civita | 4 |
| DA70 | Eco-ostello | Grisolia | 3 |
| DA72 | Fattoria didattica loc. Campotenesse | Morano Calabro | 4 |
| DA73 | Foresteria | Civita | 4 |
| DA74 | Foresteria Ente Parco | Rotonda | 2 |
| DA75 | Maneggio in loc. Campolongo | Lungro | 4 |
| DA76 | Museo archeologico | Chiaromonte | 3 |
| DA77 | Museo archeologico | Francavilla Marittima | 3 |
| DA78 | Museo del costume | Frascineto | 2 |
| DA79 | Museo del Parco | Orsomarso | 3 |
| DA80 | Museo del Pino Loricato | Cerchiara di Calabria | 3 |
| DA81 | Museo del termalismo | Latronico | 3 |
| DA82 | Museo della civiltà contadina | Verbicaro | 3 |
| DA83 | Museo della civiltà contadina | Castelsaraceno | 3 |
| DA84 | Museo della cultura arbresh | San Paolo Albanese | 3 |



| | | | |
|-------|---|--------------------------|---|
| DA85 | Museo delle icone | San Basile | 3 |
| DA86 | Museo didattico | Cersosimo | 3 |
| DA87 | Museo naturalistico | Viggianello | 3 |
| DA88 | Museo naturalistico del lupo | Alessandria del Carretto | 3 |
| DA89 | Museo virtuale | San Sosti | 3 |
| DA90 | Orto botanico Conte del Re | Castrovillari | 4 |
| DA91 | Osservatorio avifauna | Senise | 3 |
| DA92 | Palazzo Vitelli | Noepoli | 2 |
| DA93 | Parcheggio | San Severino Lucano | 2 |
| DA94 | Parcheggio interscambio | Rotonda | 4 |
| DA95 | Parcheggio interscambio | Civita | 4 |
| DA96 | Parcheggio interscambio | S.Lorenzo Bellizzi | 4 |
| DA97 | Parcheggio interscambio | San Severino Lucano | 4 |
| DA98 | Parcheggio interscambio | Terranova del Pollino | 4 |
| DA101 | Parco della salina | Lungro | 4 |
| DA99 | Parco dell'energia | San Saverino Lucano | 4 |
| DA100 | Parco dell'energia dei mulini del Frido | San Severino Lucano | 2 |
| DA102 | Rifugio loc. Campolongo | Lungro | 4 |
| DA103 | Santuario Madonna delle Armi | Cerchiara | 2 |
| DA104 | Scavi archeologici | Rotonda | 4 |
| DA105 | Scavi archeologici | Cersosimo | 4 |
| DA106 | Sede dell'Ente Parco | Rotonda | 2 |
| DA107 | Struttura polifunzionale | Aieta | 4 |
| DA108 | Strutture e attrezzature loc. Novacco | Saracena | 4 |
| DA109 | Villaggio Turistico Bosco Avena | Francavilla in Sinni | 3 |
| DA110 | Convento di San Nicola | Francavilla in Sinni | 2 |
| DA111 | La Filanda | Civita | 2 |
| DA | Convento del Ventrile | | |
| | | | |



| Id. | Località | Liv. Int. |
|-------------|---|--------------|
| DM1-DM2-DM3 | San Lorenzo Bellizzi – Plataci – Alessandria del Carretto | 3 |
| DM4-DM5 | San Lorenzo Bellizzi - Terranova del Pollino | 3 |
| DM6-DM7 | Pedarreto – Colle Ruggio | 4 |
| DM8-DM9 | Colle Ruggio - Rifugio De Gasperi | 4 |
| DM9-DM13 | Rifugio De Gasperi – Bivio Conocchielle | 4 |
| DM11-DM12 | Piano Visitone - Prastio | 4 |
| DM13-DM14 | Bivio Conocchielle – Madonna di Pollino | 4 |
| DM14-DM15 | Bivio Madonna Pollino – Località Madonna di Pollino | 4 |
| DM16-DM17 | Campotenesi – Piano Novacco | 3 |
| DM18-DM19 | Campo Longo – Peraro - Masistro – Piano Novacco | 3 |
| DM20-DM21 | Acqua della Pietra – Conte Orlando | 3 |
| DM22-DM23 | Saracena - Novacco | 3 |
| DM24-DM25 | Madonnina – Monte Cerviero | 3 |
| DM24-DM26 | Madonnina – Piano Ruggio | 3 |
| DM27-DM28 | Acquaformosa – S. Maria del Monte | 3 |

Art. 18 Norma transitoria

Fino all'entrata in vigore del Piano per il Parco, ai sensi dell'art. 12 della Legge quadro, resta vigente quanto contenuto nell'Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993.

Sono parte integrante e sostanziale del presente regolamento i seguenti titoli allegati:

Allegato 1 - Misure Di Gestione Naturalistica, Tutela E Gestione Della Flora E Della Fauna,
Sensibilizzazione, Divulgazione Ed Educazione Ambientale;

Allegato 2 – Tutela E Gestione Del Sistema Agrosilvopastorale;

Allegato 3 – Tutela E Gestione Del Sistema Abiotico (Idrogeologia, Geologia, Cave Miniere E
Discariche, Impianti E Infrastrutture);

Allegato 4 - Politiche Energetiche;

Allegato 5 - Accessibilità, Fruizione, Circolazione.

